



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

DELIBERAZIONE DELLA DIRETTRICE GENERALE

OGGETTO:

L'Estensore:

Proposta N. Del

Allegati:

Numero imputazione spesa Imputazioni di spesa

Data imputazione spesa

Si autorizza l'imputazione della spesa sul conto e l'esercizio indicati entro il limite del budget annuale assegnato al centro di costo richiedente.

Nulla osta, in quanto conforme alle norme di contabilità.
Il Direttore Area Economica Finanziaria

Parere

Il Direttore
Amministrativo

La Direttrice
Generale

Dott.ssa Maria Grazia Furnari

Parere

Il Direttore
Sanitario

La Direttrice Generale dell'AOUP "Paolo Giaccone" di Palermo, Dott.ssa Maria Grazia Furnari, nominata con D.P. n.324 serv.1°/S.G. del 21 giugno 2024 e assistita dal segretario verbalizzante adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

Il Segretario verbalizzante

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 990 del 27/08/2024 questa A.O.U.P. Paolo Giaccone ha aderito alla Convenzione Consip “Telefonia Mobile 9” – ID 2452, articolata su unico LOTTO per la durata di mesi 30 (24+6), CIG master 9458158EE1, mediante emissione del relativo ordine/contratto esecutivo NR. 8060395 del 17/09/2024, CIG derivato B311B924FA, per la prestazione di servizi di telefonia mobile per le pubbliche amministrazioni, aggiudicata al VODAFONE Italia S.p.A., P.IVA n. 08539010010, per un importo complessivo pari a € 180.943,08, IVA compresa al 22%;
- con posta certificata assunta al protocollo aziendale al n. 11568 del 20/02/2026, questa A.O.U.P. ha ricevuto comunicazione dell'avvenuta fusione per incorporazione della Società VODAFONE Italia S.p.A., P.IVA n. 08539010010, nella Società FASTWEB S.p.A. a Socio Unico, P.IVA n. 12878470157, con efficacia a decorrere dal 01/01/2026;

RILEVATO che:

- la fusione per incorporazione di VODAFONE Italia S.p.A. in FASTWEB S.p.A. è stata perfezionata con atto notarile del Notaio Andrea De Costa, iscritto al Collegio Notarile di Milano, Rep. n. 20666, Racc. n. 11563 del 18/12/2025, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- per effetto della predetta fusione, con decorrenza dal 01/01/2026, VODAFONE Italia S.p.A. è stata incorporata in FASTWEB S.p.A. a Socio Unico, con sede in Piazza Adriano Olivetti n. 1, 20139 Milano, P.IVA n. 12878470157;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 1, del codice civile, “la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”;
- la Convenzione “Telefonia Mobile 9” – ID 2452, articolata su unico LOTTO, CIG master 9458158EE1, è stata indetta da Consip S.p.A. mediante procedura di gara espletata in vigenza del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il cui bando è stato pubblicato in data 27 ottobre 2022;
- la predetta Convenzione è stata aggiudicata in vigenza del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e costituisce la procedura di gara a monte dalla quale discende il rapporto contrattuale oggetto del presente provvedimento;
- questa A.O.U.P. ha aderito alla predetta Convenzione Consip mediante il relativo contratto attuativo NR. 8060395 del 17/09/2024 identificato dal CIG derivato B311B924FA, avente ad oggetto servizi di telefonia mobile;
- ai sensi dell'art. 226, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, le disposizioni del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso secondo le condizioni previste dalla medesima disposizione;
- secondo quanto chiarito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Parere n. 2507 del 17 aprile 2024, il contratto attuativo configura il singolo contratto di appalto affidato in esecuzione dell'Accordo Quadro e, non costituendo una nuova procedura di gara, è stipulato avendo a riferimento la normativa sotto la quale è stato affidato l'Accordo Quadro;
- il medesimo principio è stato ribadito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Parere n. 3001 del 26 settembre 2024, secondo cui i contratti derivati sottoscritti in adesione ad un Accordo Quadro o ad una Convenzione sono assoggettati alle regole vigenti alla data di aggiudicazione dell'Accordo Quadro o della Convenzione;
- in termini ulteriormente esplicativi, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, con Parere sulla normativa n. 41 del 16 settembre 2025, ha chiarito che, anche con riguardo ai procedimenti di adesione ad Accordi Quadro e Convenzioni stipulati da Consip, ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile deve farsi riferimento alla disciplina vigente al momento della pubblicazione del bando della procedura di gara a monte, e non al momento dell'adesione da parte della singola Amministrazione;
- conseguentemente, il rapporto contrattuale oggetto del presente provvedimento, derivante dall'adesione alla Convenzione Consip “Telefonia Mobile 9” – ID 2452, articolata su unico LOTTO per la durata di mesi

30 (24+6), CIG master 9458158EE1, deve ritenersi assoggettato alla disciplina del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, vigente al momento della pubblicazione del bando della procedura di gara a monte;

- ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. d), n. 2), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento qualora all'aggiudicatario iniziale succeda un nuovo contraente, anche a seguito di ristrutturazioni societarie che comportino successione nei rapporti pendenti, comprese le ipotesi di rilevazione, fusione, acquisizione o insolvenza, purché siano rispettate le condizioni previste dalla medesima disposizione;
- la società VODAFONE Italia S.p.A., originaria contraente del rapporto contrattuale derivante dall'adesione al predetto Accordo Quadro Consip, è stata oggetto di fusione per incorporazione in FASTWEB S.p.A. a Socio Unico, con efficacia a decorrere dal 01/01/2026;
- per effetto della predetta fusione, ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 1, del codice civile, FASTWEB S.p.A. è subentrata nei diritti e negli obblighi di VODAFONE Italia S.p.A., proseguendo in tutti i rapporti giuridici, anche contrattuali, facenti capo alla società incorporata anteriormente alla fusione;
- la predetta operazione societaria integra una successione nei rapporti contrattuali pendenti conseguente a ristrutturazione societaria mediante fusione, riconducibile alla fattispecie prevista dall'art. 106, comma 1, lett. d), n. 2), del D.Lgs. 50/2016, e non configura una cessione volontaria del contratto a favore di un soggetto terzo;
- il subentro di FASTWEB S.p.A. avviene in conseguenza di una vicenda societaria che determina la successione universale della società incorporante nei rapporti giuridici della società incorporata e non comporta modifiche sostanziali alla struttura del contratto, all'oggetto dell'affidamento né all'operazione economica sottesa, rimanendo invariate le condizioni contrattuali, le prestazioni, i corrispettivi e la durata del rapporto;
- il subentro di FASTWEB S.p.A. non determina, pertanto, un'alterazione delle condizioni essenziali dell'affidamento né richiede l'esperimento di una nuova procedura di affidamento;
- a decorrere dal 01/01/2026, FASTWEB S.p.A. assume la titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a VODAFONE Italia S.p.A. anteriormente all'efficacia della fusione e, conseguentemente, subentra nel rapporto contrattuale oggetto del presente provvedimento;
- conseguentemente, a decorrere dal 01/01/2026, le fatture elettroniche e ogni altro documento fiscale relativo al rapporto contrattuale dovranno essere intestati a FASTWEB S.p.A. a Socio Unico, P.IVA n. 12878470157, quale società incorporante e successore nei rapporti giuridici facenti capo a VODAFONE Italia S.p.A.;

ATTESO che:

- l'U.O.C. Sistemi Informativi Aziendali ha verificato il possesso, in capo a FASTWEB S.p.A., degli iniziali criteri di selezione qualitativa e dei requisiti richiesti ai fini del subentro nel rapporto contrattuale;
- sono state avviate le verifiche previste dalla normativa antimafia nei confronti della società incorporante e che il presente provvedimento sarà sottoposto agli effetti conseguenti all'eventuale esito negativo delle medesime verifiche;

RITENUTO, pertanto, di prendere atto dell'intervenuta fusione per incorporazione di VODAFONE Italia S.p.A. in FASTWEB S.p.A. e del conseguente subentro di quest'ultima nel rapporto contrattuale relativo all'adesione alla Convenzione Consip "Telefonia Mobile 9" – ID 2452, articolata su unico LOTTO per la durata di mesi 30 (24+6), CIG derivato B311B924FA, fino alla naturale scadenza prevista per il 17/03/2027;

DATO ATTO che l'adozione del presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri di spesa a carico del bilancio di questa A.O.U.P., restando invariato l'importo dell'affidamento originario;

DATO ATTO che l'Ing. Nicola Alessi, Direttore dell'U.O.C. Area Sistemi Informativi Aziendali quale proponente del presente provvedimento, con la sottoscrizione dello stesso attesta che, a seguito dell'istruttoria effettuata, il presente atto è conforme alla normativa vigente che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, pienamente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della L. 14 gennaio 1994, n. 20 e s.m.i.; attesta, altresì, che esso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre

2012, n. 190, nonché in osservanza delle disposizioni contenute nel vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) - Sezione Anticorruzione e Trasparenza;

Per i motivi in premessa citati che qui si intendono ripetuti e trascritti

PROPONE DI

PRENDERE ATTO della posta certificata assunta al protocollo aziendale n. 11568 del 20/02/2026, con la quale è stata comunicata a questa A.O.U.P. l'avvenuta fusione per incorporazione della Società VODAFONE Italia S.p.A., P.IVA n. 08539010010, nella Società FASTWEB S.p.A. a Socio Unico, con sede in Piazza Adriano Olivetti n. 1, 20139 Milano, P.IVA n. 12878470157, con decorrenza dal 01/01/2026, come da atto notarile di fusione allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

PRENDERE ATTO che, per effetto della predetta fusione e ai sensi dell'art. 2504-bis c.c., FASTWEB S.p.A. è subentrata, con decorrenza dal 01/01/2026, in tutti i diritti e obblighi facenti capo a VODAFONE Italia S.p.A. e, conseguentemente, nel rapporto contrattuale derivante dall'adesione alla Convenzione Consip "Telefonia Mobile 9" – ID 2452, articolata su unico LOTTO per la durata di mesi 30 (24+6), CIG derivato B311B924FA;

DARE ATTO che il predetto subentro è riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 106, comma 1, lett. d), n. 2), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in quanto conseguente a una ristrutturazione societaria che comporta successione nei rapporti pendenti, e che lo stesso non determina modifiche sostanziali alla struttura del contratto, all'operazione economica sottesa all'affidamento, all'oggetto, alle condizioni contrattuali e alle prestazioni previste;

DARE ATTO che il rapporto contrattuale relativo all'adesione alla Convenzione Consip "Telefonia Mobile 9" – ID 2452, articolata su unico LOTTO per la durata di mesi 30 (24+6), originariamente instaurato con VODAFONE Italia S.p.A., proseguirà con FASTWEB S.p.A. a Socio Unico, P.IVA n. 12878470157, fino alla naturale scadenza prevista per il 17/03/2027, CIG derivato B311B924FA;

DARE ATTO che restano immutate tutte le condizioni previste dal rapporto contrattuale originario e che FASTWEB S.p.A. subentra in tutti i diritti e obblighi derivanti dal medesimo rapporto;

DARE ATTO che, a decorrere dal 01/01/2026, le fatture elettroniche e ogni altra documentazione fiscale relativa al rapporto contrattuale dovranno essere intestate a FASTWEB S.p.A. a Socio Unico, P.IVA n. 12878470157, quale società incorporante e successore nei rapporti giuridici facenti capo a VODAFONE Italia S.p.A.;

DARE ATTO che l'U.O.C. Sistemi Informativi Aziendali ha verificato il possesso, in capo a FASTWEB S.p.A., degli iniziali criteri di selezione qualitativa e dei requisiti richiesti ai fini del subentro nel rapporto contrattuale;

DARE ATTO che sono in corso le verifiche previste dalla normativa antimafia e che il presente provvedimento è sottoposto alla condizione risolutiva derivante dall'eventuale esito negativo delle medesime verifiche, con conseguente adozione dei provvedimenti di competenza;

DARE ATTO che l'adozione del presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri di spesa a carico del bilancio di questa A.O.U.P., restando invariato l'importo complessivo dell'affidamento originario;

DEMANDARE all'U.O.C. Sistemi Informativi Aziendali l'adozione degli atti e degli adempimenti di propria competenza necessari a dare attuazione ed esecuzione a quanto disposto con il presente provvedimento, assicurando la continuità della fornitura;

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

LA DIRETTRICE GENERALE

Vista la proposta di deliberazione che precede, e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;
Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;
Visto il parere favorevole espresso dalla Direttrice Sanitaria;
Ritenuto di condividerne il contenuto;
Assistita dal segretario verbalizzante;

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui si intende richiamata e trascritta quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento